

**SELLA**, ministro per le finanze. Perdoni l'onorevole Minervini, questa è materia da regolamento. Provvederà il regolamento ad indicare chi debba stare in giudizio.

**PRESIDENTE**. Metto dunque a partito l'articolo 16 quale fu modificato.

(È approvato.)

« Art. 17. Coll'applicazione dell'imposta determinata nei modi prescritti dalla presente legge rimarrà soppressa ogni altra imposta fondiaria governativa attualmente vigente sugli edifici stessi, compresa l'area dei medesimi e le loro dipendenze. »

(È approvato.)

« Art. 18. Le nuove costruzioni o aumenti di edificazione che si faranno dopo l'attuazione della presente legge, dovranno essere denunziati anno per anno all'ufficio del censo, e saranno sottoposti all'imposta dopo decorsi cinque anni dacchè saranno resi abitabili o servibili all'uso cui sono destinati. »

**SELLA**, ministro per le finanze. Vi è fra la redazione della Commissione e quella proposta dal Ministero una differenza abbastanza notevole.

La Commissione propone che le nuove costruzioni non siano assoggettate all'imposta se non dopo trascorsi cinque anni dacchè siano rese abitabili o servibili all'uso cui sono destinate, mentre il Ministero proponeva che vi fossero assoggettate dopo trascorsi due anni.

Io certamente riconosco che vi sia in molti siti opportunità di far nuovi edifici; riconosco ancora nello interesse delle finanze che non convenga neppure, per l'accertamento dei redditi di una costruzione, fissare il primo giorno in cui questa può dirsi abitabile; ma sia assai meglio lasciar decorrere un certo tempo affinché il fitto di questa casa sia divenuto normale: quindi io mi acconcio benissimo alla redazione proposta dalla Giunta governativa raccolta dal mio onorevole predecessore per fare gli studi di questo progetto di legge, che si stabilisca cioè il termine di un biennio; ma un quinquennio, lo confesso, mi pare eccessivo; anzi mi parrebbe un privilegio introdotto nella legge in favore di questa speciale industria di costruttori di edifici.

Or bene, siccome il Parlamento in ogni occasione ha sempre dichiarato che non voleva privilegi di nessun genere, io credo che la Commissione stessa vorrà aiutarmi a terre alla proposta che essa fa ogni specie di carattere di privilegio, di protezione insomma per un'industria particolare, ed io chiederò alla Commissione se non varrebbe meglio ritornare all'antica redazione del biennio.

Allora osserverei pure che si potrebbe esonerare il contribuente dall'onere della denuncia anno per anno che la Commissione imporrebbe. Sono d'avviso che si potrebbe dire che quando si fa una nuova costruzione, due anni dopo che essa è resa abitabile e servibile, è dovuta la denuncia del reddito medesimo, e che allora si applica la tassa.

Tale è la mia proposta.

**CATUCCI**. Io propongo la soppressione della frase: *o aumenti di edificazione*, imperciocchè se ogni aumento costituisce una nuova costruzione, per lo meno le parole *aumenti di edificazione* significano un pleonasma, che al certo non è tollerabile in una pregevole dizione legislativa; tanto più che queste frasi neppure si leggono nel progetto ministeriale: chè se poi vuoi mettere una differenza tra *nuove costruzioni* ed *aumenti*, in questo solo caso intenderei la ragione delle parole *aumenti di edificazione*; ma, replico, se ogni aumento è una nuova fabbrica, non mi pare che le dette parole debbano mantenersi. Non sembra giusto che se un proprietario costruisca un focolaio nella sua casa, un fornello da cuocere qualche commestibile, ciò senza dubbio costituisce un aumento, ma non è al certo una nuova edificazione, e non pare che noi dobbiamo volere che un tale aumento importi un aumento d'imposta: senza dubbio il progetto ministeriale escludeva dall'idea di nuova costruzione un aumento del genere sopra indicato, e con troppa saviezza si fermava alle parole di *nuove costruzioni*, e non di altro.

In ogni modo, se la Commissione non ha intorno a ciò motivata alcuna differenza, domanderei: perchè lasciare questo pleonasma? Se la Commissione crede che vi possa essere un aumento, senza nuova costruzione, lo dica; ma a me non pare.

Mentre dunque io insisto che si accetti la dizione del Ministero, la quale è più semplice e più chiara, esclude tutti gli equivoci, come bene mi suggerisce il mio amico Crispi, d'altra parte il termine di cinque anni io lo manterrei, perchè giusto ed equo.

Deve sapere la Camera che nella maggior parte delle provincie la legge, che attualmente vige, esclude il pagamento della fondiaria pel periodo di quindici anni per le nuove costruzioni; quando dunque la Commissione ha ridotto questo termine a cinque anni, io credo che la Camera debba accettarlo; e la ragione è molto chiara, perchè un edificio nuovo, completato che sia, ha sempre bisogno di un certo tempo per potersi ottenere un reddito sicuro: oltre a ciò, nello scopo di incoraggiare l'edificazione, fa mestieri che si dia un tempo sufficiente per sottoporsi al pagamento dell'imposta, diversamente le nuove edificazioni saranno meno frequenti.

**PRESIDENTE**. La parola è all'onorevole Lualdi.

**LUALDI**. Io appoggio vivamente la proposta fatta dalla Commissione, cioè che l'esonerazione temporaria di quest'imposta fosse portata per i nuovi fabbricati a cinque anni invece di due; ma io troverei ragionevolissimo di estendere quest'esonerazione anche alle costruzioni, le quali siano state fabbricate prima dell'attuazione di questa legge. (*Rumori di dissenso*)

Gli *oh!* non provano niente. È naturale! Io domanderei: perchè un tale che domani fabbricasse avesse l'esonerazione per cinque anni, e un tale che fabbricato ieri avesse a pagar subito? Per me io trovo ragionevolissima la proposta della Commissione, e solo mi